



Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 22 gennaio 2026

IL REATO DI INCENDIO BOSCHIVO COLPOSO PUÒ ESSERE DICHARATO NON PUNIBILE QUANDO IL FATTO È DI PARTICOLARE TENUITÀ

È costituzionalmente illegittimo vietare al giudice di dichiarare non punibile un incendio boschivo, in applicazione dell'articolo 131-*bis* del codice penale, quando il fatto non sia volontario ma soltanto colposo e risulti in concreto di particolare tenuità.

Lo ha stabilito la [sentenza numero 5 del 2026](#), depositata oggi, con cui la Corte costituzionale ha accolto una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Potenza.

Nel processo principale, un uomo era accusato di avere involontariamente provocato un incendio boschivo mentre era intento a bruciare un ammasso di erba secca. Le fiamme avevano interessato un'area boschiva di estensione contenuta e avevano coinvolto soltanto la sterpaglia e i rovi del sottobosco, provocando lievi danni alle chiome degli alberi.

La Corte ha ritenuto irragionevole il divieto di applicare al reato di incendio boschivo colposo la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che può essere invece applicata ad altri reati colposi di pari o maggiore gravità, come quelli contro l'incolumità pubblica, l'avvelenamento di acque o il disastro ambientale.

Roma, 22 gennaio 2026